




# ENDEVO

A D V I S O R Y   F I R M



# Circolare Informativa 1

Accounting, Tax & Legal

**Gennaio 2021**

Legge di bilancio 2021

L. 178/2020

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.A.  
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)  
Tel. +39 0444 1237300  
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it  
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244  
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale.

### **1. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 20,21 e 22)*

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l'**esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali** dovuti:  
-dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;

-dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che abbiano conseguito un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** e subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 **non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

### **2. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – PROROGA**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 58 e 60)*

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute **fino al 31.12.2021**, la **detrazione IRPEF del 50%** per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-*bis* del TUIR.

### **3. PROROGA DELLA DETRAZIONE C.D. "BONUS MOBILI"**

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 58)*

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili"**. In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.

Dall'1.1.2021 viene altresì elevato **da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro** il limite massimo di spesa detraibile.

### **4. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – PROROGA**

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 58)*

Viene prorogata alle spese sostenute **fino al 31.12.2021** la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella **misura del 65%** per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del **50%**.

## 5. PROROGA DEL C.D. "BONUS FACCIATE"

(ART. 1 L. 178/2020 comma 59)

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), ossia la **detrazione del 90%** delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna visibile dalla strada o dal suolo pubblico degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è prorogata sino al 31.12.2021.

## 6. NUOVO "BONUS IDRICO"

(ART. 1 L. 178/2020 commi da 61 a 65)

È introdotto il nuovo "bonus idrico", **a favore delle persone fisiche residenti in Italia**, pari a **€ 1.000 per ciascun beneficiario**, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), **da utilizzare entro il 31.12.2021**, per interventi di:

- **sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;**
- **sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;**

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

## 7. SUPERBONUS DEL 110% - PROROGA ED ALTRE NOVITÀ

(ART. 1 L. 178/2020 comma 66)

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- la **proroga della detrazione**, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute **fino al 30.6.2022**;
- la ripartizione in **4 quote annuali** di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;
- l'**inserimento nell'agevolazione in commento, degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  - impianto per l'approvvigionamento idrico,
  - impianto per il gas,
  - impianto per l'energia elettrica,
  - impianto di climatizzazione invernale;
- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli **interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno**;

- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- l'estensione della detrazione agli **impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: *"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"*;
- possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

#### **Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%**

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

#### **8. PROROGA DEL C.D. "BONUS VERDE"**

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 76)*

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La **detrazione IRPEF del 36%**, pertanto:

- spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

#### **9. ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL' IMU 2021**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 599, 600)*

Per l'anno 2021 non è dovuta, tra gli altri, la prima rata dell'IMU relativa:

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività *ivi* esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

## 10. RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL'AVVIAMENTO

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 83)*

Viene prevista la possibilità di riallineare, con il versamento di un'imposizione sostitutiva pari al 3%, i valori civili e fiscali **dell'avviamento e delle altre attività immateriali** iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

## 11. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 1122, 1123)*

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati** e dei **terreni** disciplinati dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di **rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021**, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il **30.6.2021**:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima dell'azienda oggetto di partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota unica dell'11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

## 12. INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 233 a 243)*

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di **fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021**, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle **perdite fiscali e alle eccedenze ACE**.

## 13. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1051 a 1063; 1065)*

È previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati:

- dal **16.11.2020** fino al **31.12.2022**
- ovvero fino al **30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi generici che non sono "Industria 4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del **10%** del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del **6%** del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura
  - del **50%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  - del **30%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro,
  - del **10%** per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura
  - del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  - del **20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro,
  - del **10%** per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del **20%** del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in **un'unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

#### Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il **riferimento normativo** dell'agevolazione. Si riporta a titolo di esempio la seguente dicitura: *"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"*.

#### Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

## 14. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

(ART. 1 L. 178/2020 commi 1064, 1066 e 1067)

Viene prorogato dal 2020 fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 il credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione di seguito evidenziate:



Versamenti sospesi	Misura / limite credito d'imposta	
	Previgente	Nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

#### Modalità di utilizzo dell'agevolazione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;

subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

È stato introdotto l'**obbligo di asseverare** la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sotto-progetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

#### 15. CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 1064 lettere i) e l))*

È prorogato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") sostenute **fino al 31.12.2022**.

È inoltre confermata l'**estensione della tipologia di costi agevolabili** e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

1. spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione);
3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

#### 16. CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO PUBBLICI ESERCIZI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1098 a 1100)*

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal Decreto Rilancio, con il quale si riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per

il 2020, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
- cedere il credito.

## **17. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 608)*

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali) sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su emittenti televisive e radiofoniche);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

## **18. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1087 a 1089)*

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

### **Ambito oggettivo**

Il credito spetta per le spese:

- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

## **19. LEGGE SABATINI**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 95-96)*

É confermata l'**eliminazione della soglia di € 200.000** entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.



L'eliminazione della predetta soglia consente l'**erogazione del contributo in un'unica soluzione** a favore delle PMI beneficiarie **indipendentemente dall'importo del finanziamento** (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000). Le imprese beneficiarie potranno ora incassare l'intero contributo **subito dopo la realizzazione dell'investimento**, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

## **20. SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 206 e da 208 a 212)*

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

- a **cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza** prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che **il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione** e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un **minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione**. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.

È stato altresì previsto che, **a decorrere dall'1.3 al 30.6.2021**, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a **titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento** per un **importo massimo garantito fino a € 5 milioni** tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

## **21. FONDO GARANZIA PMI**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 244 a 247)*

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga **fino 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

Tale norma **proroga** le disposizioni in materia di **garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI** ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una **graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore** delle c.d. "midcap" sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all'art. 1, DL n. 23/2020.

## 22. PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 248 a 254)*

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare, si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i **mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

I suddetti termini del 31.1.2021 sono ora prorogati **al 30.6.2021**.

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera **automaticamente** senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, **possono essere ammesse**, presentando apposita comunicazione, **entro il 31.1.2021**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

## 23. RAFFORZAMENTO PMI

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 263 - 264)*

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Ora è confermato che:

- la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli **aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021**. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021 la **soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale**. Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di **distribuzione di riserve prima dell'1.1.2025** (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
- per l'accesso all'agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l'istanza volta a far dichiarare lo stato

di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale. Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 **a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento**, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

#### **24. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI E C.D. "ECOTASSA" PER QUELLI INQUINANTI**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 77 a 79)*

La legge di bilancio 2021:

- introduce un contributo per l'acquisto di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** per le famiglie con redditi bassi (**contributo pari al 40%** delle spese sostenute a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, per veicoli aventi un prezzo inferiore a € 30.000 al netto IVA);
- modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
  1. l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. "ecotassa");
  2. conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
  3. introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

#### **25. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI – CEDOLARE SECCA**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 595 a 597)*

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca (21%) è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta**". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

##### **Banca dati delle locazioni**

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un **codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza**, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** in tali comunicazioni.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

## 26. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - ESTENSIONE AL 30.4.2021

*(ART. 1 L. 178/2020 commi 602, 603)*

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 30.4.2021 limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

## 27. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 381 a 384)*

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

### **Modalità attuative**

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## 28. COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 227 a 229)*

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal Codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

## 29. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 266)*

Per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, Codice civile che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, Codice civile che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, Codice civile in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, Codice civile in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 secondo il quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, Codice civile in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

È inoltre **posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**. In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

È previsto che nelle ipotesi di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo** (2025). L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter.

È stabilito che fino alla data della predetta assemblea **non operano le cause di scioglimento** della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies Codice civile. Viene infine affermato che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### **30. TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1102 a 1107)*

Per i **contribuenti minori**, viene previsto l'**allineamento** delle tempistiche di **annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta**. Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

### **31. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. "ESTEROMETRO"**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1102 a 1107)*

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").

A decorrere dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022**:

- la **trasmissione** dei dati riguardanti le **operazioni effettuate con l'estero** non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì **utilizzando il Sistema di Interscambio** secondo il formato della fattura elettronica;

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

### **32. SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA**

*(ART. 1 L. 178/2020 comma 1108)*

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, **il cedente o il prestatore**, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

### **33. NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1109 a 1115)*

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021.

#### **Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi**

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale; in luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

#### **Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi**

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

#### **Nuovo regime sanzionatorio**

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurata all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infelede trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da tre giorni ad un mese.

### **34. CASHBACK**

*(ART 1 L.178/2020 commi da 1095 a 1097)*

La Finanziaria 2020 ha riconosciuto rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

Viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito di tale meccanismo non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

### **35. CONTRASTO DELLE FRODI REALIZZATE CON L'UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA**

*(ART. 1 L. 178/2020 commi da 1079 a 1083)*

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA.

#### **Analisi di rischio e controlli sostanziali**

L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.

#### **Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Inibizione all'emissione di fatture elettroniche**

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

#### **Definizione delle modalità operative**

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.

Un cordiale saluto

**ENDEVO ADVISORY FIRM**